

Umberto Morera

**SUL CONTO CORRENTE
BANCARIO (CONTRIBUTO
ALL'INQUADRAMENTO)**

Estratto

SUL CONTO CORRENTE BANCARIO (CONTRIBUTO ALL'INQUADRAMENTO) (*)

SOMMARIO: 1. L'esigenza di un approfondimento dei fondamenti del conto corrente bancario. — 2. La funzione del conto corrente bancario. — 3. Il funzionamento del conto corrente bancario: i principi. — 4. Conclusioni di sintesi.

1. A taluno potrà forse apparire inconsueto che, ancora negli anni venti del XXI secolo, in un periodo in cui studiare i fondamenti dei contratti comuni non sembra invero molto di moda, un professore di diritto bancario decida di dedicare del tempo (non poco, in verità) all'approfondimento dei principi-base del conto corrente bancario. Tanto più considerando che tale contratto: (i) si è sviluppato nell'ambito della concreta operatività bancaria di tutte le principali economie occidentali sin dalla prima metà del XIX secolo; (ii) ha raggiunto una diffusione amplissima (in Italia, attualmente, oltre 47 milioni di conti correnti attivi), di fatto rappresentando l'unico rapporto realmente essenziale per un'efficiente operatività tra banca e cliente (e, nella realtà, non solo; v. *infra* nt. 9); (iii) ha infine registrato, nel tempo, numerosissimi approfondimenti, sia in dottrina che in giurisprudenza (1).

Ebbene, l'esigenza di svolgere un supplemento di analisi intorno ai fondamenti del conto corrente bancario (contratto su cui ormai rifletto, in diverse prospettive, da più di trent'anni ...) è sorta in me dalla sensazione che, pur dopo due secoli di evoluzione operativa (e di correlati approfondimenti tecnico-giuridici), questo peculiare rapporto — oggettivamente complesso e di controversa qualificazione — non sia stato ancora compiuto

(*) Lo scritto riproduce, con l'aggiunta di alcune note, il testo di una lezione svolta, nel corso dell'anno accademico 2021-22 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, a seguito del cortese invito da parte dell'amico Prof. Matteo De Poli.

(1) La circostanza emerge assai evidente anche soltanto scorrendo i classici repertorii. PORZIO, *Il conto corrente bancario*, in AA.Vv., *I contratti delle banche*, Torino, 2002, 129 s., evidenzia espressamente come il conto corrente bancario costituisca « il contratto bancario che maggiormente richiama l'attenzione di dottrina e giurisprudenza » e come sia « al centro di importanti dibattiti ».

tamente messo a fuoco (2). In effetti, molte delle rappresentazioni manualistiche, trattatistiche ed enciclopediche (tralasciando qui gli esiziali prontuari di impronta wikipediana) del conto corrente bancario offrono prospettive troppo spesso parziali e comunque assai poco rappresentative della vera natura, finalità e funzionamento di questo contratto.

2. Affrontando il tema, inizio subito con l'osservare che il codice civile (nel Capo XVII del Titolo III del Libro IV, dedicato ai contratti bancari) non fornisce — a differenza di altri contratti bancari — la “nozione” di conto corrente bancario, non tipizza tale rapporto negoziale (3). Così come la Sezione V del Capo XVII, dedicata al conto corrente bancario, non viene intitolata “del conto corrente bancario” (come invece accade per tutti gli altri rapporti bancari disciplinati nelle diverse Sezioni del Capo XVII), bensì — e piuttosto significativamente — « delle operazioni bancarie in conto corrente »; ove poi, in coerenza con tale impostazione, l'art. 1852 c.c. configura il conto corrente bancario come “regolatore” di operazioni bancarie (« qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano *regolate* in conto corrente, »).

Ciò premesso, è subito importante sottolineare come, a ben vedere, ogni operazione regolata nell'ambito del conto corrente (*melius*: regolata utilizzando lo strumento del conto corrente) sia operazione che potrebbe — di per sé e in principio — compiersi anche “autonomamente”, cioè prescindendo dall'esistenza del conto corrente nel quale va normalmente a confluire e nel quale viene regolata e contabilizzata (4).

Gli è infatti che tutti gli atti compiuti in relazione a rapporti di

(2) Al riguardo, di « notevole confusione » parla P. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario. I. Parte generale*³, Torino, 2012, 205, il quale sottolinea come « ancora oggi manchi una adeguata ricostruzione giuridica del contratto (e del relativo rapporto) di conto corrente »; poi tentando una (convincente) ricostruzione del fenomeno del conto corrente.

(3) Come noto, tale carenza ha indotto una significativa parte degli interpreti a considerare il conto corrente bancario un contratto atipico (i termini del dibattito sono esaustivamente sintetizzati da SANTORO, *Il conto corrente bancario. Art. 1852-1857*, in *Commentario* Schlesinger, Milano, 1992, 7 ss.).

(4) È del resto lo stesso *incipit* dell'art. 1852 c.c. a confermare tale rilievo: « qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, ». G. TARZIA, *Il contratto di conto corrente bancario*, Milano, 2001, 70, ben sottolinea come « il regolamento in conto corrente rappresenta una clausola che può accedere a taluni contratti bancari (...), e può anche non accedervi, perché non fa parte della struttura essenziale di nessuno di essi »; conf., sul punto, SILVETTI, *Il conto corrente bancario*, in CALANDRA BUONAUURA-PERASSI-SILVETTI, *La banca: l'impresa e i contratti*, in *Trattato* Cottino, Padova, 2001, 477.

deposito di denaro, di sconto bancario, di mutuo, di anticipazione, di apertura di credito, di locazione di cassetta di sicurezza, di amministrazione titoli, di gestione patrimoniale, di pagamento di interessi, così come anche gli atti (delegati alla banca e da questa compiuti) di trasferimento di fondi (bonifici e giroconti), di incasso di assegni, di pagamento di tasse, tributi o bollette, di riscossione di crediti, di dividendi e cedole, o di somme corrisposte da terzi, ecc. (5), sono tutti atti che ben potrebbero in principio essere compiuti e perfezionati anche indipendentemente dall'esistenza di un conto corrente bancario; che potrebbero dunque essere eseguiti, regolati e contabilizzati "al di fuori" di un rapporto di conto corrente.

Ma quanto appena ipotizzato in (legittima e possibile) linea teorica, nella pratica bancaria non avviene praticamente mai (6): in banca tutto invero "gira" (7) costantemente nel conto corrente, "passa attraverso" tale contratto.

Gli è in effetti che, nella concreta dinamica operativa che contraddistingue il (complessivo) rapporto banca-cliente, tutte le molteplici, possibili relazioni negoziali, tutte le operazioni compiute e richieste, nonché tutti gli atti posti in essere in esecuzione di queste, necessitano di un unico "contenitore", di un'unica ed elastica "matrice" (8), di una sorta di unitario "elaboratore", nel quale far continuamente confluire e ordinare ogni atto che venga compiuto: (i) nell'ambito di un qualsiasi rapporto negoziale in essere tra banca e cliente, diverso dallo stesso conto corrente, di qualunque natura e tipologia esso sia (di servizio, di deposito, di garanzia, creditizio, gestorio), ovvero (ii) nell'ambito dello stesso conto corrente, in esecuzione degli obblighi sorgenti da tale contratto (e si pensi, esemplificativamente, al semplice pagamento di una commissione periodica in corrispettivo dell'attività di tenuta del conto svolta dalla banca). Ove tale indispensabile carattere "regolatore" (di una molteplicità, invero infinita, di operazioni) rap-

(5) Un inventario delle possibili operazioni regolabili in conto corrente è tentato da MOLLE, *I contratti bancari*, in *Trattato* Cicu-Messineo, Milano, 1973, 396.

(6) Per qualche (rara) ipotesi, v. F. GIORGIANNI-TARDIVO, *Diritto bancario, Banche, contratti e titoli bancari*, Milano, 2006, 530.

(7) L'espressione è certamente atecnica e gergale, ma è invero assai diffusa: vedi, ad esempio, P. FERRO-LUZZI (nt. 2), 211.

(8) Il termine "matrice" è utilizzato da MACCARONE, *Osservazioni in tema di conto corrente bancario*, in AA.VV., *Le operazioni bancarie*, a cura di Portale, Milano, 1978, 608, il quale rappresenta poi descrittivamente il conto corrente bancario come « grosso polmone di assorbimento delle operazioni più varie ». Riferendosi al conto corrente bancario G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 3. Contratti. Titoli di credito. Procedure concorsuali*⁵, Torino, 2014, 121, parla di « contratto omnibus ».

presenta, come vedremo meglio nel prosieguo, il carattere fondamentale, l'essenza stessa, del conto corrente bancario (9).

Ed è soltanto sulla base di tali premesse che appare possibile individuare l'effettiva causa del conto corrente bancario, la sua effettiva funzione: quella di consentire la regolazione in conto (cioè l'elaborazione e la tenuta contabile; con i peculiari effetti che vedremo) degli atti che, tempo per tempo, vengono posti in essere dalla banca e dal cliente in relazione ai diversi, molteplici rapporti in essere sia tra di loro, che tra il cliente e i terzi.

Più precisamente: la vera funzione economico-sociale del conto corrente bancario è appunto quella di costituire un mezzo, uno strumento negoziale — dal carattere fondamentalmente *organizzativo* — che permetta e assicuri la costante contabilizzazione, da parte della banca (professionale, in tempo reale, nonché rendicontata e financo vigilata), dei molteplici e diversi atti che, nel tempo, vengono posti in essere in attuazione dei molti, possibili, rapporti (non necessariamente pre-determinati contrattualmente) che intercorrono: (i) tra la banca e il cliente-correntista; (ii) tra il cliente-correntista e soggetti terzi.

Di conseguenza, e al di là di ogni possibile ulteriore considerazione, non mi sembrano pertinenti e centrate quelle ricostruzioni della causa negoziale del conto corrente bancario che tendono a riconnettere la stessa a quei rapporti che (soltanto) potenzialmente possono confluire nel conto corrente (principalmente: quelli di deposito e di apertura di credito, menzionati dall'art. 1852 c.c.).

(9) A ben vedere, il carattere di "indispensabilità" del conto corrente bancario assume rilievo anche al di là dei confini del rapporto banca-cliente. In effetti, qualora si sia privi di un conto corrente bancario risulta davvero ormai difficile, per non dire impossibile, intrattenere molteplici rapporti economici anche con soggetti diversi dalla banca (siano essi in posizione creditoria, ovvero debitoria, rispetto all'interessato). Gli è infatti che, indipendentemente dall'impossibilità (a causa della legislazione antiriciclaggio) di estinguere in contanti le proprie obbligazioni qualora le stesse superino un determinato ammontare, appare assai difficile, ad esempio, immaginare un locatario che accetti di pagare i canoni mensili in denaro contante, portando materialmente le somme dovute al locatore privo di un conto in banca; così come è ormai impossibile corrispondere uno stipendio in contanti al proprio dipendente (l'art. 1, comma 910, l. 27 dicembre 2017, n. 205 vieta infatti al datore di lavoro di corrispondere al proprio lavoratore la retribuzione a mezzo di denaro contante) o, per i titolari di partita IVA, pagare le imposte e i contributi con modalità diversa da quella telematica attraverso un intermediario (cfr. art. 37, comma 49, d.l. n. 223/2006); arduo anche immaginare un agevole incasso di un assegno bancario senza "versarlo" (*rectius*: negoziarlo) sul proprio conto corrente; e gli esempi potrebbero davvero continuare a lungo Insomma, privo di un conto corrente bancario, l'odierno *homo oeconomicus* perde la sua capacità di relazionarsi economicamente, diviene una sorta di "apolide" finanziario (e su questa specifica tematica mi sia consentito un rinvio a MORERA, *Sull'inesistenza di un diritto al conto corrente bancario in capo ai "non consumatori"*, in questa *Rivista*, 2021, I, 539 ss.).

Il contratto di conto corrente bancario, nella sua essenza causale, non può ridursi a strumento negoziale finalizzato (soltanto, o anche solo principalmente) alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito, così acquisendo una conseguente causa mista di raccolta e di impiego. Detto contratto non può certo immaginarsi voluto dalle parti come "mezzo" per l'esercizio dell'attività bancaria disegnata dall'art. 10 t.u.b.; tant'è che lo stesso può ben perfezionarsi, essere valido e produrre effetti obbligatori, anche in assenza sia di somme depositate dal cliente, che di somme tenute a disposizione dalla banca (10).

Il conto corrente bancario è invece, come visto, il fondamentale strumento di organizzazione e regolazione di qualsiasi operazione compiuta dal cliente o dalla banca (anche non creditizia e di deposito); sicché la sua causa negoziale è fondamentalmente riconducibile alla descritta peculiare funzione "organizzativa", regolatoria e contabile (se si vuole, anche "ordinatoria" e di accentramento operativo) che il conto svolge continuativamente in relazione a qualsiasi operazione vada poi a confluire al suo interno.

In tale prospettiva, mi sembra allora del pari riduttivo riconnettere genericamente la causa del conto corrente bancario alla figura del mandato; se non, beninteso, avendo cura di ben specificare che tale connessione potrebbe sì rilevare, ma solo ed esclusivamente rispetto a quello specifico mandato — conferito dal correntista alla banca nel momento dell'iniziale perfezionamento del contratto di conto corrente — che è relativo, appunto, alla regolazione organizzativa e alla gestione contabile delle varie operazioni che, tempo per tempo, andranno a confluire nel conto. I (distinti, molteplici e successivi) mandati per effetto dei quali vengono, nel tempo, eseguite dette operazioni dalla banca per conto del cliente non rilevano invece assolutamente nell'ottica causale propria del conto corrente, essendo detti (ulteriori) mandati relativi soltanto alle (esecuzioni delle) specifiche operazioni richieste dal cliente; non anche relativi al contratto di conto corrente che andrà ad accoglierle e a regolarle (11). Ciò, tanto più considerando che le "Norme Bancarie Uniformi" redatte dall'A.B.I. — oggi come noto ormai superate, ma comun-

(10) P. FERRO-LUZZI (nt. 2), 201, sottolinea efficacemente come il contratto di conto corrente bancario sia « un contratto in sé né di raccolta, né di erogazione », rappresentando « il contratto base del rapporto banca-cliente (...), finendo per costituire una sorta di presupposto, non giuridico, a rigore, ma certamente tecnico-economico, di pressoché ogni rapporto tra banca e cliente ».

(11) Evidenza molto chiaramente P. FERRO-LUZZI (nt. 2), 215, come l'attività posta in essere dalla banca, consistente nello svolgimento delle tante possibili operazioni "per conto"

que per decenni rappresentative del diritto bancario effettivo e “vivente” — contemplavano la mera *facoltà* della banca (mandataria) di assumere, o meno, gli incarichi del correntista (mandante); circostanza, questa, che mi sembra ben dimostri come i mandati via via conferiti alla banca dal cliente correntista nell’arco temporale di durata di un conto corrente non possano certo considerarsi elementi proprii e caratterizzanti del contratto in questione a livello causale.

Il riferimento al mandato, operato dall’art. 1856, comma 1°, c.c. (« la banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista ») è stato all’evidenza compiuto dal legislatore soltanto al fine di circoscrivere il regime della responsabilità contrattuale della banca laddove la stessa sia chiamata a compiere i vari atti richiesti dal cliente-correntista, poi regolati nell’ambito del rapporto di conto corrente, ma non può certo assumere rilievo ai fini dell’individuazione dell’elemento causale proprio di tale contratto (12) (13).

Peraltro, e su di un piano più generale, sono da condividere pienamente le critiche mosse (14) a quella tendenza, invero assai diffusa nell’ambito delle analisi ricostruttive degli istituti propri del diritto bancario (diritto, vale ricordarlo, che, molto più di altri, sorge e trova attuazione nella pratica e in questa evolve poi nel tempo), che vede inquadrare e interpretare i fenomeni sviluppatisi nel contesto bancario e finanziario utilizzando per lo più gli schemi negoziali tradizionali e le note categorie civilistiche.

Sul piano causale, si può in definitiva affermare che, per un cliente, risultare titolare di un conto corrente bancario significa poter fare affidamento sul fatto che ogni atto (*i*) compiuto in adempimento di un’obbligazione derivante da un qualsiasi contratto perfezionato tra la banca e lo stesso cliente, ovvero (*ii*) che quest’ultimo andrà a richiedere alla banca (anche relativamente a rapporti con terzi soggetti), sarà regolato, ordinato e contabilizzato in conto. Laddove per il cliente non è certamente irrile-

del correntista, rappresenti una componente gestoria del tutto « distinta, concettualmente e giuridicamente, dal conto corrente ».

(12) In argomento, cfr. le conformi riflessioni di PORZIO (nt. 1), 141, nt. 61.

(13) In quest’ottica, sarebbe parimenti piuttosto limitativo considerare il c.d. “servizio di cassa” svolto dalla banca nell’ambito del conto corrente — *i.e.*: esecuzione di pagamenti su ordine del correntista (rimesse, bonifici, assegni) e incassi di somme nel suo interesse — come il connotato caratterizzante e fondamentale di tale contratto (in questi termini invece, ad esempio: SILVETTI (nt. 4), 481; INZITARI, *Il conto corrente bancario*, in AA.VV., *L’attività delle banche*, a cura di Urbani, Milano, 2020, 446); costituendo tale servizio, a ben vedere, soltanto uno dei possibili profili dell’operatività in conto.

(14) Cfr. ad esempio PORZIO (nt. 1), 141; BARBIERA-GENTILE, *Diritto della banca e dei contratti bancari*, Padova, 2003, 199; nonché, soprattutto, P. FERRO-LUZZI (nt. 2), 213.

vante sapere di poter contare su un soggetto altamente professionale e vigilato (la banca) che regola, contabilizza, ordina e rendiconta periodicamente tutte le operazioni compiute tempo per tempo, indipendentemente da chi sia la controparte del cliente (un terzo, ovvero la stessa banca) nell'ambito dell'operazione stessa.

3. I risultati sin qui raggiunti in merito all'effettiva funzione del contratto di conto corrente bancario mi consentono di avanzare nell'analisi, mettendo meglio a fuoco il profilo della "regolazione" in conto.

Abbiamo appena visto che l'essenza del conto corrente bancario è costituita da quella componente *organizzativa* che si risolve nell'ordinare, regolare e contabilizzare in conto qualsiasi atto compiuto in relazione a un rapporto intercorrente tra banca e cliente, anche poi se relativo a terzi soggetti. Ma cosa significa realmente questo? In particolare, quali effetti produce?

Al riguardo, va in primo luogo rilevato che, con il perfezionamento del contratto di conto corrente (nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 t.u.b.), banca e cliente determinano il perimetro delle reciproche obbligazioni (15); tra queste, come più volte ribadito, vi è quella — davvero centrale ed essenziale, che resta esclusivamente in capo alla banca — di contabilizzare ogni atto, ogni operazione effettuata con (o per) il cliente correntista. Assumendo tale obbligazione, la banca assume in definitiva il ruolo di contabile (o, se si preferisce: di ragioniere, di computista, di cassiere) del cliente correntista (16) (17).

"Regolare in conto" significa in realtà fondamentalmente questo: la banca, tempo per tempo (talvolta anche moltissime volte al giorno), ordina, inserisce, contabilizza, nella "partita contabile" di pertinenza del singolo correntista, ogni atto e operazione compiuti in relazione allo

(15) Incomprensibile la posizione di MOLLE (nt. 5), 421, quando considera il contratto di conto corrente bancario un contratto con prestazioni a carico della sola banca; laddove sono invece evidenti le obbligazioni anche in capo al correntista (e si pensi soltanto alle commissioni che il cliente è tenuto a corrispondere alla banca al fine di remunerarla per l'attività di tenuta del conto).

(16) Di « amministratore dei fondi pecuniarii [del cliente] » parlava, già all'inizio del XX secolo, MAGRI, *Natura giuridica del conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1905, I, 89.

(17) A ben riflettere (senza ... preconcetti consumeristici), per il cliente il "costo" di tale servizio ordinatorio e contabile svolto dalla banca (fondamentalmente costituito dalle commissioni, variamente denominate, di tenuta, liquidazione periodica e chiusura del conto) può, nel suo complesso, oggettivamente considerarsi piuttosto esiguo, specie considerando l'elevata professionalità della banca e le diverse tecnologie dalla stessa impiegate al riguardo.

stesso. Laddove poi detta attività di contabilizzazione si concreta in un insieme (seriale) di *annotazioni* in conto.

Ma, per poter annotare (*melius*: per poter adempiere correttamente al proprio obbligo contrattuale di annotazione), la banca deve preliminarmente verificare l'effettiva sussistenza di una specifica circostanza *di fatto* — giuridicamente rilevante e, vale sottolinearlo, del tutto autonoma e distinta dal rapporto contrattuale di conto corrente — da rappresentare attraverso l'annotazione. Tale circostanza, pur nell'estrema varietà delle possibili relazioni negoziali e commerciali, ha come sua inevitabile costante quella di rappresentare un fatto costitutivo di un credito, liquido ed esigibile, tra le parti (del cliente nei confronti della banca, o viceversa) (18).

In questa specifica prospettiva, le possibili circostanze legittimanti un'annotazione in conto (con contabilizzazione tanto in “*dare*”, quanto in “*avere*”, a seconda dei casi) possono essere invero innumerevoli; e così, ad esempio, (*i*) con riferimento alle annotazioni in “*dare*” (quindi “a debito” del correntista), il sorgere di un credito della banca derivante dall'obbligo del cliente: di pagare una rata di mutuo scaduta; di restituire una somma prelevata tramite bancomat o per cassa; di pagare interessi debitori scaduti; di pagare una commissione di conto alla scadenza prestabilita; di pagare il canone scaduto di una cassetta di sicurezza; di corrispondere anticipatamente o di restituire (a seconda delle possibili previsioni contrattuali) una somma bonificata a terzi, ovvero “giro-contata” ad altro correntista; di restituire una somma portata da un assegno tratto dallo stesso correntista e pagata dalla banca al prenditore del titolo; di corrispondere anticipatamente la provvista necessaria per l'emissione di un assegno circolare, e così via; ovvero (*ii*) con riferimento alle annotazioni in “*avere*” (quindi “a debito” della banca), il sorgere di un credito del correntista derivante dall'obbligo della banca: di corrispondere un importo bonificato al correntista da terzi; di pagare interessi creditori scaduti; di corrispondere cedole rimosse nell'ambito di un deposito titoli a custodia e amministrazione; di restituire (tramite storno contabile) un importo erroneamente addebitato al cliente, e così via.

Ciò posto, va poi rilevato come ognuna delle annotazioni in conto effettuate dalla banca produca due effetti estremamente rilevanti, tra loro peraltro connessi.

In primo luogo, l'annotazione surroga il tradizionale pagamento (estintivo dell'obbligazione pecuniaria, sorta in capo alla banca ovvero in

(18) Il profilo è stato lucidamente evidenziato da P. FERRO-LUZZI (nt. 2), 228 ss.

capo al correntista) che normalmente viene effettuato attraverso la materiale dazione di moneta "legale" (artt. 1277, comma 1°, e 1182, comma 3°, c.c.). In altri termini: attraverso l'annotazione in conto la c.d. moneta "bancaria" (o "scritturale") va a sostituire del tutto la moneta "legale", avendo, nella sostanza, la stessa funzione e raggiungendo i medesimi effetti solutori propri di quest'ultima; salvo comunque, beninteso, il diritto del correntista di contestare (entro i termini legali e contrattuali) la correttezza dell'annotazione effettuata dalla banca (19).

Ogni annotazione possiede dunque un suo preciso effetto *solutorio* di quel debito (del cliente verso la banca, ovvero della banca verso il cliente) che viene regolato con l'annotazione stessa; così, e sempre esemplificando: l'addebito contabile (con annotazione in "dare" sul conto) dell'importo corrispondente alla rata di mutuo scaduta comporterà l'immediato e automatico "pagamento" di quella rata, evitando di conseguenza l'applicazione degli interessi moratori in capo al cliente mutuatario e degli altri possibili effetti connessi all'inadempimento (ad esempio quelli previsti all'art. 1819 c.c.); così come anche l'annotazione (sempre in "dare" sul conto) dell'importo corrispondente agli interessi passivi scaduti dovuti dal correntista alla banca (art. 120, comma 2°, lett. b, n. 1, t.u.b.), comporterà l'automatico pagamento di detti interessi, con l'effetto di impedire alla radice la configurabilità di un fenomeno anatocistico (20) (21); e così

(19) Ben rileva P. FERRO-LUZZI (nt. 2), 229, che, nel sistema della moneta bancaria creato dal conto corrente, « l'annotazione ha natura, portata, funzione analoga al pagamento con il denaro come cosa, e come il pagamento di per sé non impedisce al debitore di contestare successivamente il debito, o il suo esatto ammontare, per cause che attengono alla disciplina del fatto all'origine del debito, così deve essere tenuta distinta l'annotazione del fatto che ha dato alla banca titolo ad annotare, e dalla sua disciplina ». Cfr. anche, seppur su di un piano più generale, i pertinenti rilievi di FARENGA, *La moneta bancaria*, Torino, 1997, 41 ss.; e già MAGRI, *Dei pagamenti economici. Studio sui diversi mezzi onde si elimina l'intervento del denaro nella circolazione*, Bologna, 1904, *passim*.

(20) Nello specifico, la peculiare efficacia solutoria dell'annotazione in conto finisce per incidere assai significativamente sull'annoso e controverso problema relativo all'anatocismo bancario, conducendo all'esclusione della stessa configurabilità del fenomeno anatocistico nell'ambito del conto corrente bancario; sull'argomento, cfr. per tutti: C. COLOMBO, *Gli interessi nei contratti bancari*, Roma, 2014, 77; MORERA-OLIVIERI, *Il divieto di capitalizzazione degli interessi nel nuovo art. 120, comma 2, t.u.b.*, in questa *Rivista*, 2015, I, 288 ss., ove, alla nt. 1, ampi richiami di dottrina e giurisprudenza conformi.

(21) Del resto, che l'annotazione in conto equivalga in principio a "pagamento" è dimostrato in maniera più che evidente anche dall'esperienza applicativa in materia di bilanci d'impresa; dall'esame dei quali emerge ad esempio chiaramente come, dal momento in cui viene annotata "a debito", in un conto corrente, la somma relativa a un debito dell'impresa verso la banca, il passivo di bilancio di quell'impresa di certo non riporterà più la "specificata" voce di debito (art. 2424, Passivo, par. D, voce n. 4, c.c.) che sussisteva prima dell'annotazione; in arg. MORERA-OLIVIERI (nt. 20), 292, ove anche ulteriori considerazioni in argomento.

come, ancora, l'annotazione (questa volta in "avere" sul conto) di una somma corrispondente all'importo bonificato al correntista da un terzo estinguerà l'obbligo della banca di dover corrispondere al correntista l'importo dalla stessa ricevuto dal (la banca del) terzo.

In secondo luogo, com'è anche logico e intuibile, l'annotazione comporta un'automatica e immediata modificazione (in aumento o in diminuzione) del *saldo* del conto corrente (mi riferisco al saldo, espressivo di una somma, di cui il correntista, ai sensi dell'art. 1852 c.c., può disporre in qualsiasi momento qualora detta somma risulti a suo credito). La sequenza logico-temporale è la seguente (partendo naturalmente dal saldo esistente in un dato momento): (a) sorgere del fatto-circostanza legittimante l'annotazione nel senso ridetto; (b) materiale effettuazione dell'annotazione in conto; (c) conseguente formazione automatica di un nuovo saldo. Ma qui occorre immediatamente una precisazione.

Ho in precedenza sottolineato come la circostanza legittimante l'annotazione abbia come costante quella di rappresentare un fatto costitutivo di un credito liquido ed esigibile tra le parti (del cliente nei confronti della banca, o viceversa). A ben vedere, tuttavia, se quanto appena affermato costituisce la regola, non sempre tutte le circostanze che sono oggetto di annotazione da parte della banca rappresentano un fatto costitutivo di un credito liquido ed esigibile. Possono infatti talvolta verificarsi particolari situazioni in cui la banca annota una somma non (ancora) corrispondente a un credito liquido ed esigibile del correntista nei suoi confronti: il caso più tipico e frequente si verifica quando la banca annota a credito del cliente la somma (contabilizzandola in "avere") indicata in un assegno bancario (tratto su altra banca) per il quale ha ricevuto dal correntista-prenditore del titolo un mandato all'incasso (normalmente attraverso una girata per procura). In tale ipotesi, il credito del correntista sorgerà soltanto successivamente, alcuni giorni dopo l'annotazione, quando (e se) la banca avrà effettivamente ricevuto dalla trattaria l'importo portato dall'assegno (22).

Ecco quindi che, in queste ipotesi, l'annotazione assume un carattere, per così dire, provvisorio, temporaneo, in attesa di conferma, esprimendo un credito "probabile" ma non ancora certo. Ove allora il saldo, all'esito dell'annotazione, si modificherà sì (e non potrebbe essere altrimenti ...), ma non con i peculiari effetti previsti dall'art. 1852 c.c.: sicché il correntista potrà disporre della somma effetto da quella annotazione soltanto nel

(22) Sul tema, di recente, INZITARI (nt. 13), 451.

momento in cui la somma annotata risulterà con certezza a suo credito. Del resto, e in coerenza con quanto appena rilevato, l'art. 1829 c.c. — dettato per il conto corrente ordinario, ma applicabile al conto corrente bancario per via dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 1857 c.c. — stabilisce che, in principio, « l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola “salvo incasso” » (23).

I rilievi che ho appena svolto conducono al fondamentale distinguo tra saldo *contabile* e saldo *disponibile*. Ove il primo è rappresentato dalla somma che risulta matematicamente dopo un'annotazione (rammento la sequenza caratterizzante l'andamento del conto corrente bancario: “circostanza legittimante (l'annotazione)” → “annotazione” → “nuovo saldo”); mentre il secondo è quello espressivo della somma di cui il correntista può, in un dato e preciso momento, disporre liberamente ed è ovviamente il saldo cui si riferisce l'art. 1852 c.c..

4. Tutte le considerazioni sopra svolte mi sembra confermino appieno come il conto corrente bancario, ormai « al centro della normale attività economica della società contemporanea » (24): (i) rappresenti il contratto-chiave nei rapporti banca-cliente, configurandosi quale strumento indispensabile al fine di garantire l'effettivo svolgimento di tutta la corrente operatività bancaria; (ii) sia, in tale ottica, contratto dotato di una funzione marcatamente organizzativa e regolatoria di tutti i possibili rapporti intercorrenti tra banca e cliente; (iii) sia infine contratto caratterizzato da regole proprie e da principi di funzionamento peculiari e originali, non mutuabili da altre figure tipiche; regole e principi individuabili, nella loro essenza, soltanto attingendo in profondità dal dato dell'esperienza pratica e dal contesto relazionale, economico e di mercato in cui il rapporto di conto corrente si è in concreto evoluto nel tempo (25).

UMBERTO MORERA

*Prof. ord. di Diritto bancario
nell'Università di Roma Tor Vergata*

(23) In arg., per tutti, SANTORO (nt. 3), 185 ss.

(24) Così INZITARI (nt. 13), 442.

(25) Nella prospettiva della più coerente messa a fuoco del contratto di conto corrente bancario, INZITARI (nt. 13), 441 s., sottolinea opportunamente l'importanza di un'approfondita analisi delle prassi di mercato sviluppatesi nell'ambito della continua evoluzione dei servizi bancari.

Abstract

Lo scritto si propone di contribuire al corretto inquadramento del contratto di conto corrente bancario, approfondendone i fondamenti attraverso una ponderata analisi sia dell'elemento causale (peculiare funzione organizzativa e regolatoria del conto corrente), sia del funzionamento del rapporto (presupposti e valenza dell'annotazione in conto; rilevanza dei saldi).

The paper aims to contribute to correctly classify the bank current account contract and to deepen its fundamentals through a weighted analysis of both the causal element (peculiar organizational and regulatory function of the current account), and the functioning of the relationship (assumptions and value of the annotation on account; relevance of the balances).